

**Parti**

Ricorrente: Padawan SL

Convenuta: Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia Provincial de Barcelona — Interpretazione dell'art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10) — Diritto di riproduzione — Eccezioni e restrizioni — Equo compenso — Sistema di prelievo per gli apparecchi, dispositivi e materiali collegati alla riproduzione digitale

**Dispositivo**

- 1) La nozione di «equo compenso», di cui all'art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione, che dev'essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri che abbiano introdotto l'eccezione per copia privata, a prescindere dalla facoltà riconosciuta dagli Stati medesimi di determinare, entro i limiti imposti dal diritto dell'Unione, segnatamente dalla stessa direttiva, la forma, le modalità di finanziamento e di prelievo nonché l'entità di tale equo compenso.
- 2) L'art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29 dev'essere interpretato nel senso che il «giusto equilibrio» da realizzare tra i soggetti interessati implica che l'equo compenso venga necessariamente determinato sulla base del criterio del pregiudizio causato agli autori delle opere protette in conseguenza dell'introduzione dell'eccezione per copia privata. È conforme alle esigenze di tale «giusto equilibrio» prevedere che i soggetti che dispongano di apparecchiature, dispositivi nonché di supporti di riproduzione digitale e che, a tal titolo, di diritto o di fatto, mettano tali apparecchiature a disposizione degli utenti privati ovvero rendano loro un servizio di riproduzione costituiscano i debitori del finanziamento dell'equo compenso, tenuto conto che tali soggetti dispongono della possibilità di ripercuotere l'onere reale del finanziamento sugli utenti privati.
- 3) L'art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29 dev'essere interpretato nel senso che è necessario un collegamento tra l'applicazione del prelievo destinato a finanziare l'equo compenso con riguardo alle apparecchiature, ai dispositivi nonché ai supporti di riproduzione digitale ed il presunto uso di questi ultimi a fini di riproduzione privata. Conseguentemente, l'applicazione indiscriminata del prelievo per copie private, segnatamente nei confronti di apparecchiature, dispositivi nonché di supporti di riproduzione di-

gitale non messi a disposizione di utenti privati e manifestamente riservati ad usi diversi dalla realizzazione di copie ad uso privato, non risulta conforme con la direttiva 2001/29.

(<sup>1</sup>) GU C 19 del 24.1.2009, pag. 12.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 26 ottobre 2010 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell'Unione europea**

(Causa C-482/08) (<sup>1</sup>)

[Ricorso di annullamento — Decisione 2008/633/GAI — Accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi — Sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen — Esclusione del Regno Unito dalla procedura di adozione della decisione — Validità]

(2010/C 346/09)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: V. Jackson, I. Rao, agenti e T. Ward, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J. Schutte e R. Szostak, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: J.M. Rodríguez Cárcamo, agente), Commissione europea (rappresentanti: M. Wilderspin e B. D. Simon, agenti)

**Oggetto**

Art. 35, n. 6, UE — Annullamento della decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/633/GAI, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218, pag. 129) — Esclusione del Regno Unito dal processo di adozione di detta decisione — Violazione di forme sostanziali.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.

- 2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.
- 3) Il Regno di Spagna e la Commissione europea, sopportano le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 32 del 7.2.2009.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Ingeniørforeningen i Danmark, per conto del sig. Ole Andersen/Region Syddanmark**

(Causa C-499/08) (<sup>1</sup>)

*(Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Divieto di discriminazioni fondate sull'età — Mancato versamento di indennità di licenziamento ai lavoratori che possono beneficiare di una pensione di vecchiaia)*

(2010/C 346/10)

Lingua processuale: il danese

#### Giudice del rinvio

Vestre Landsret

#### Parti

Ricorrente: Ingeniørforeningen i Danmark, per conto del sig. Ole Andersen

Convenuta: Region Syddanmark

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Vestre Landsret — Interpretazione degli artt. 2 e 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Normativa nazionale che prevede il versamento di un'indennità di licenziamento ai lavoratori dipendenti licenziati dopo essere stati impiegati per un certo numero di anni consecutivi presso lo stesso datore di lavoro, ma non nel caso in cui tali lavoratori dipendenti abbiano raggiunto un'età che attribuisce loro il diritto ad una pensione di anzianità cui il datore di lavoro ha contribuito — Discriminazione diretta o indiretta basata sull'età

#### Dispositivo

Gli artt. 2 e 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono

essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale in forza della quale i lavoratori aventi titolo per beneficiare di una pensione di vecchiaia versata dal proprio datore di lavoro ai sensi di un regime previdenziale al quale hanno aderito prima di aver raggiunto i 50 anni di età non possono, in ragione di tale solo fatto, beneficiare di un'indennità speciale di licenziamento destinata a favorire il reinserimento professionale dei lavoratori aventi un'anzianità di servizio superiore ai dodici anni nell'impresa.

(<sup>1</sup>) GU C 19 del 24.1.2009.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Malta**

(Causa C-508/08) (<sup>1</sup>)

*[Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo — Regolamento (CEE) n. 3577/92 — Artt. 1 e 4 — Servizi di cabotaggio all'interno di uno Stato membro — Obbligo di concludere contratti di servizio pubblico su base non discriminatoria — Conclusione, senza previa gara d'appalto, di un contratto esclusivo anteriormente alla data di adesione di uno Stato membro all'Unione]*

(2010/C 346/11)

Lingua processuale: il maltese

#### Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Aquilina e K. Simonsson, agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta (rappresentanti: S. Camilleri, L. Spiteri e A. Fenech, agenti)

#### Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364, pag. 7) — Conclusione senza previa gara d'appalto di un contratto esclusivo al fine di assicurare il collegamento marittimo fra Malta e Gozzo

#### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 32 del 7.2.2009.